

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

Nell'interesse di Marco Scipioni nato a L'Aquila (AQ) il 26.09.1979, (c.f. SCPMRC79P26A345F), rappresentato e difeso, giusta procura su separato atto dall'avvocato Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC luisa.acampora@ordineavvocatita.it fax 081 19028105

contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore;

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.;

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale rapp.te p.t.;

Nonché nei confronti di:

Ilaria Testa (posizione 90 in graduatoria) domiciliata presso la PEC ilaria.testa@pec-avvocatiteramo.it

avverso e per la riforma:

dell'ordinanza cautelare n. **4374/2024**, pubblicata in data 26/09/2024, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° Ter (R.G. 9052/2024) resa *inter partes*, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto per l'annullamento:

a) della valutazione pari a 19,875 punti attribuita alla prova scritta del ricorrente relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero

della giustizia;

b) del quesito n. 39 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello dell'Aquila, nella parte in cui non comprende il ricorrente; per quanto di ragione;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento:

f) del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato sub b);

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Nello specifico, il dott. Scipioni partecipava per le 88 unità bandite presso il distretto di Corte di Appello dell'Aquila.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata:

- Una prima fase di valutazione dei titoli, regolata dall'art. 6 del Bando, volta alla selezione di un numero di candidati pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, finalizzata all'accesso alla prova scritta;
- Una prova selettiva scritta, regolata dall'art. 7 del Bando, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed un punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari a 21/30. Per ciascuna risposta

veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,375 punti.

B) Il ricorrente sosteneva la prova scritta il 6/06/2024.

Il giorno successivo l'Amministrazione rendeva disponibili gli esiti delle prove e il ricorrente appurava di aver conseguito un punteggio pari a 19,875/30 che, per soli 1,125 punti, non gli permetteva di superare la prova scritta, stante la soglia di idoneità fissata a 21/30.

Visionato il test a risposta multipla il ricorrente riscontrava la presenza di un quesito errato, il n. 39, che recita:

I walked ____ the park yesterday

1° *With.*

2° *On.* (soluzione indicata dal ricorrente al quale è seguita l'applicazione della sanzione pari a – 0,375 punti)

3° *Through* (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

Presentando il riportato quesito due risposte entrambe corrette (la 2° e la 3° opzione), il sig. Scipioni, adiva il TAR Lazio allo scopo di ottenere l'annullamento dell'esito della prova scritta e della sua esclusione dalla procedura selettiva.

C) In data 15/06/2024, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte di Appello dell'Aquila.

D) Con avviso del 19 giugno 2024, il Ministero resistente convocava i candidati vincitori per la scelta della sede lavorativa e, contestualmente, stabiliva per il 21 giugno la data di presa di servizio.

In data 27 giugno, il Ministero attuava il primo scorrimento di graduatoria.

E) All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2024 il TAR adito, con l'ordinanza oggetto di appello, rigettava le richieste misure cautelari con la seguente motivazione:

“Ritenuto che non sussista il fumus boni iuris, non ravvisandosi profili di

manifesta

irragionevolezza nelle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, che nel

verbale del 10 giugno 2024 ha precisato che nel quesito il termine “walk” è utilizzato come verbo e che «l'utilizzo della preposizione “on” poteva ritenersi valido solo nel caso in cui “walk” avesse avuto funzione di sostantivo, in tal caso

preceduto da articolo, ad esempio “to take a walk (on)”»;

Ritenuto altresì che le valutazioni della commissione trovino conferma nel Collins

dictionary, richiamato dal medesimo ricorrente, ove l'espressione “walk on” è indicata con funzione di sostantivo o con funzione di avverbio preceduta da verbo

intransitivo (ad es. “go on walking”);”.

La decisione cautelare assunta dal TAR si fonda su errati presupposti ed è, quindi, gravemente illegittima, pertanto se ne chiede la riforma per il seguente

MOTIVO

I. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE FONDATA SU ERRATI PRESUPPOSTI. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. ISTRUTTORIA ERRONEA ED INCOMPLETA. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Le ragioni del rigetto si fondano sul verbale della Commissione del 10 giugno 2024, il cui contenuto è stato pedissequamente ripreso dal TAR nella motivazione dell'ordinanza.

Secondo la Commissione, ed il TAR, nella frase “*I walked ____ the park yesterday*” il termine “walk” è utilizzato come verbo, pertanto “on” non troverebbe applicazione poiché potrebbe essere applicato correttamente solo se

“walk” avesse funzione di sostantivo, funzione che nel caso di specie non ha. Orbene, in realtà “walk on” può essere utilizzato con la funzione di verbo, tant’è che ha una sua declinazione (<https://it.pons.com/tabelle-dei-verbi/inglese/walk+on>), nello specifico si tratta di una **forma composta** in cui “walk” ha la funzione di verbo intransitivo e “on” di avverbio e si traduce con “passare oltre”, “tirare dritto” o “continuare a camminare” (<https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese-italiano/walk-on>), si veda anche il dizionario online WordReference sull’utilizzo di “walk” (<https://www.wordreference.com/enit/walk>):

walk

Compound Forms/Forme composte

Inglese

walk on vi (go by without stopping)

She tried to greet him in the street, but he **walked on** without saying hello.

Ha provato a salutarlo per la strada, ma lui ha tirato dritto senza bocca.

Italiano

passare oltre, continuare a camminare⇒, non fermarsi⇒, tirare dritto

Come si può vedere “walk on” ha una sua autonoma funzione anche senza essere preceduto dal verbo “go” come erroneamente afferma il TAR.

Sicché, “walked on” può essere correttamente utilizzato nel contesto del quesito, tant’è che la traduzione della frase “*I walked on the park yesterday*”, inserendo, quindi, *On* invece di *Through*, è la seguente: “*Ho camminato nel parco ieri*” (<https://www.reverso.net/traduzione-testo#sl=eng&tl=ita&text=I%2520walked%2520on%2520the%2520park%2520yesterday%250A>).

Lo stesso esito viene fornito da un altro traduttore “DeepL” che fornisce anche altre soluzioni alternative come: “*Ieri ho passeggiato nel parco*”, “*Ho*

camminato ieri nel parco” o “Ieri ho camminato nel parco” (<https://www.deepl.com/it/translator#en/it/I%20walked%20on%20the%20park%20yesterday>).

Orbene, è evidente che la soluzione scelta dal ricorrente era pienamente accettabile, in quanto idonea a completare la frase in maniera logica e con un significato di senso compiuto.

Il quesito impugnato viola il principio di univocità della risposta esatta stante la presenza di due opzioni di risposta, la 2° e la 3°, parimenti valide, inoltre la sua formulazione, non consentendo di individuare con certezza un'unica risposta certamente corretta, si può ritenere ambigua ed il quesito, quindi, anche sotto tale diverso profilo è meritevole di annullamento.

Per di più, si evidenzia che il ricorrente ha indicato come propria risposta proprio la seconda opzione di risposta che, come si è dimostrato, **non può essere considerata errata**.

Pertanto al dott. Scipioni per l'annullamento del quesito in questione spetta il riconoscimento di 1,125 punti, composti dal punteggio positivo pari a + 0,75 punti e dalla rimozione della penalità pari a + 0,375 punti.

Sul principio di univocità della risposta esatta si richiama una recente pronuncia del TAR Campania: *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)**. Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, **non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere***

con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018 [...]; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempi, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820). Inoltre, sempre con riguardo ai quesiti con pluralità di risposte, il Collegio condivide l'orientamento citato dalla parte ricorrente che ne trae l'estensione della sindacabilità anche al profilo afferente alla formulazione ambigua dei quesiti, nei limiti in cui essa possa determinare la conseguente possibilità che vi siano incontrovertibilmente risposte alternative e comunque esatte, ovvero che manchi una sola risposta esatta (cfr. richiamata sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5002/2021, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2673) ” (TAR Campania n. 6680 del 4/12/2023).

In conclusione, al ricorrente spettano ulteriori 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato, di cui + 0,375 per la penalità ingiustamente applicata e + 0,75 per la risposta corretta.
Il riconoscimento di tale punteggio determinerebbe l'inserimento del ricorrente nella graduatoria concorsuale e la possibilità di poter essere convocato a seguito di uno dei prossimi scorrimenti.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, la presenza di un quesito ambiguo nel questionario somministrato al ricorrente ne ha determinato l'esclusione dal concorso e conseguentemente dalla possibilità di conseguire il bene della vita ambito.

Pertanto è di fondamentale interesse per il ricorrente rientrare nella graduatoria di concorso allo scopo di poter essere incluso nei futuri scorrimenti che verranno attuati dall'Amministrazione.

Inoltre, il dott. Scipioni non solo non potrà partecipare alle prossime procedure di scorrimento, ma non potrà neppure essere inserito nella graduatoria nazionale prevista dal Bando di concorso.

L'ingiusta esclusione si concretizza, quindi, in un danno personale oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Di contro non sussiste alcun interesse pubblico che, anche solo potenzialmente, potrebbe essere leso dall'accoglimento dell'istanza cautelare e dal riesame della posizione del ricorrente.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito, previo annullamento dell'ordinanza gravata, di disporre il riesame del punteggio assegnato alla prova scritta del ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente inserimento del dott. Scipioni nella graduatoria finale di merito per il distretto di Corte di Appello dell'Aquila

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le Collegio lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli

artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello cautelare, riformi l'ordinanza gravata e disponga la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

Napoli – Roma, lì 17/10/2024

Avv. Luisa Acampora